

## Le comunaliie di Orvieto fra la fine del XII e la metà del XIV secolo

In: *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes* T. 99, N°2. 1987. pp. 701-728.

### Riassunto

Sandro Carocci, *Le comunaliie di Orvieto fra la fine del XII e la meta del XIV secolo*, p. 701-728.

La ricerca, di carattere prevalentemente descrittivo, esamina in primo luogo consistenza, collocazione e natura di tutti i beni fondiari appartenenti al comune di Orvieto nella prima metà del XIII secolo. Grazie a questa indagine preliminare, condotta su documentazione per l'epoca di rara ricchezza, è possibile avanzare alcune ipotesi sull'origine delle proprietà comuni, mentre fonti di varia natura consentono di osservarne i modi di accrescimento nel corso del XIII e XIV secolo e nel contempo di esaminare il rapporto fra i beni della dominante e quelli delle comunità del contado. Infine l'analisi delle forme di gestione e di sfruttamento dei beni comuni evidenzia come un mutamento di natura politica - l'affermazione degli organi popolari alla guida del comune - abbia radicalmente modificato l'atteggiamento della città nei confronti delle proprietà collettive.

---

### Citer ce document / Cite this document :

Carocci Sandro. *Le comunaliie di Orvieto fra la fine del XII e la metà del XIV secolo*. In: *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes* T. 99, N°2. 1987. pp. 701-728.

doi : 10.3406/mefr.1987.2930

[http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr\\_0223-5110\\_1987\\_num\\_99\\_2\\_2930](http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-5110_1987_num_99_2_2930)

---

SANDRO CAROCCI

## LE COMUNALIE DI ORVIETO FRA LA FINE DEL XII E LA METÀ DEL XIV SECOLO

Nella prima parte di questo contributo – volutamente di carattere prevalentemente descrittivo – verranno studiate la consistenza, la collocazione e la natura di tutti i beni appartenenti al comune di Orvieto poco prima della metà del Duecento. Sulla base di questa indagine preliminare, tenteremo in seguito di avanzare alcune ipotesi sull'origine di queste proprietà e sui modi del loro accrescimento nel corso del XIII-XIV secolo, studiandone nel contempo il rapporto con i beni delle comunità del contado. Infine, analizzeremo le forme di sfruttamento e di gestione dei beni comuni, constatando come un mutamento di natura politica – l'affermazione degli organi popolari alla guida del comune – abbia radicalmente modificato l'atteggiamento della città nei confronti delle proprietà collettive.

Per una indagine del genere, Orvieto offre buone opportunità. È infatti una delle poche città italiane per la quale già nella prima metà del XIII secolo si disponga dell'elenco completo delle proprietà immobiliari del comune. L'interesse del caso orvietano è poi accresciuto dalla presenza di un ricco quanto poco sfruttato archivio e dalla recente pubblicazione della monumentale «thèse» di Élisabeth Carpentier sul catasto del 1292: una ricerca che costituisce – grazie alle cartine topografiche, ai diagrammi e alle centinaia di tabelle che illustrano i dati catastali – un solido punto di partenza per chi si accosti alla storia medievale della città e del suo contado<sup>1</sup>.

Proprio sui temi che riguardano direttamente la mia indagine l'accurato studio della Carpentier appare però in alcuni casi poco convincente:

<sup>1</sup> É. CARPENTIER, *Orvieto à la fin du XIII<sup>e</sup> siècle. Ville et campagne dans le cadastre de 1292*, Paris, 1986. Il catasto di Orvieto del 1292, conservato nella Sezione di Archivio di Stato di Orvieto (d'ora in poi: AO), è costituito da due ampi registri in pergamena (AO, *Catasti*, nn. 1 e 2). Alla fine del secolo scorso è stato oggetto dello studio pionieristico di G. PARDI, *Il catasto d'Orvieto dell'anno 1292*, in *Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria*, II, 1896, p. 225-320.

mi riferisco non soltanto alle pagine dedicate ai beni comuni, ma anche ai criteri seguiti per elaborare i dati catastali. Circa le proprietà collettive, la studiosa fornisce le menzioni di *bona comunis* reperite nelle coerenze degli appezzamenti catastati, una rapida descrizione di un *liber comuniarum* del 1244<sup>2</sup> e alcune induzioni sull'origine delle *comunalie* orvietane<sup>3</sup>. Soprattutto, però, essa localizza in modo errato parte dei beni del comune<sup>4</sup> (gli sfugge pertanto la loro particolare dislocazione, che come vedremo costituisce una peculiarità di indubbio interesse) e fornisce indicazioni imprecise circa la destinazione di questi terreni. Quanto poi ai criteri di elaborazione dei dati catastali, va notato che la ripartizione delle colture nelle campagne orvietane è stata calcolata solo attraverso il registro dei catastati residenti nel contado e non anche tramite le proprietà dei cittadini, che da soli possiedono i cinque sestimi della superficie. In tal modo è impossibile ricostruire il paesaggio agrario di qualsiasi zona del contado per comprendere se e in che modo le *comunalie* si inseriscano nell'ecosistema di ciascun settore.

Per ricostruire assetto e vicende dei beni del comune di Orvieto è stata consultata tutta la documentazione superstite del XII e XIII secolo e ampia parte di quella della prima metà del successivo: i diversi *libri iurium* del comune (consultati tanto nei registri compilati dal Fumi, quanto in originale per controllare l'esattezza dei registri e per individuare gli atti inediti)<sup>5</sup>, i registri dell'archivio vescovile, le cronache e l'altro materiale pubblicato dal Fumi col titolo di *Ephemerides Urbevetane*<sup>6</sup>, gli statuti cittadini, il materiale di carattere giudiziario e i registri delle deliberazioni consiliari, ogget-

<sup>2</sup> Il documento è definito, inspiegabilmente, «presque illisible» (CARPENTIER, *Orvieto*, p. 214). In realtà solo il *recto* della prima carta del *liber* (AO, *Istrumentari*, n. 874) è in piccola parte illeggibile a causa di abrasioni.

<sup>3</sup> CARPENTIER, *Orvieto*, p. 212-216 (sull'origine delle comunanze, v. sotto note 54-67 e testo corrispondente).

<sup>4</sup> V. sotto, nota 53.

<sup>5</sup> L. FUMI, *Codice diplomatico della città di Orvieto. Documenti e registri dal secolo XI al XV*, Firenze, 1884 (d'ora in poi: CD). Oltre all'edizione di un piccolo numero di documenti, Fumi fornisce i registri, in italiano, di almeno la metà dei documenti trascritti fra il 1239 e la fine del XV secolo nei *libri iurium* del comune e nei due copiaristi di atti relativi all'episcopato conservati nell'Archivio vescovile. Le trascrizioni e i registri del Fumi sono di solito buoni, ma innumerevoli piccoli errori rendono sempre opportuno il ricorso agli originali (cfr. D. WALEY, *Contributo alle fonti della storia medievale di Orvieto*, in *Bollettino dell'Istituto storico-artistico orvietano*, IV, 1948, fasc. 2, p. 6-10).

<sup>6</sup> L. FUMI, *Ephemerides Urbevetane*, in *Rerum italicarum scriptores*, n. ser., XV, 5, Città di Castello, 1903.

to questi ultimi di un esame non completo, ma ampio (su un totale di circa settanta registri anteriori alla metà del XIV, ne sono stati analizzati dieci). Sondaggi infruttuosi sulle fonti (in primo luogo catastali) tardotrecentesche e quattrocentesche hanno sconsigliato di ampliare il termine cronologico della ricerca, tanto più che nel corso del XIV e XV secolo l'importanza delle proprietà collettive nelle vicende politiche e finanziarie delle città diminuisce ovunque – e Orvieto non fa eccezione – proporzionalmente all'ampliarsi dei bilanci comunali e delle necessità finanziarie. Anche per il periodo anteriore alla metà del Trecento, tuttavia, le fonti disponibili per lo studio dei beni comuni non sono particolarmente abbondanti. Disponiamo ad ogni modo di quasi un centinaio di documenti relativi, almeno in parte, ai beni del comune: fra tutti spicca un registro duecentesco, compilato originariamente nel 1244 e contenente le *terminationes* di tutti i beni del comune<sup>7</sup>. Per i nostri scopi, esso rappresenta una fonte preziosa, alla quale è necessario dedicare ampio spazio.

Il registro, costituito da otto ampi fogli di pergamena minutamente scritti sul *recto* e sul *verso*, ha per titolo «Comunalia comunis Urbisveteris vise, recuperate et terminate per potestatem». Esso venne compilato per ordine del podestà Giacomo *de Ponte*, «Romanorum proconsul», il quale si adeguava così, viene esplicitamente affermato, ad una disposizione della Carta del Popolo che faceva obbligo ai consoli o al podestà di «invenire, videre et recuperare, personaliter bona fide et sine fraude, omnes comunalias civitatis» entro tre mesi dall'inizio del loro ufficio<sup>8</sup>. Recandosi ad ispezionare le comunanze ed ordinando la compilazione del registro, Giacomo sembrerebbe dunque compiere soltanto un atto di ordinaria amministrazione; ed invece vi sono buoni motivi per credere che la compilazione del *liber comunaliarum* facesse parte di quel generale riordinamento dei beni del comune che come vedremo fu voluto e promosso dal *populus*, il quale proprio in quegli anni si andava affermando come forza politica se non egemone, quantomeno determinate nella vita del comune. Lo indica, in primo luogo, la constatazione dell'unicità di un'inchiesta del genere: se descrizioni parziali delle comunanze erano già state redatte a partire dalla fine del XII secolo<sup>9</sup>, l'unica descrizione completa di cui si abbia memoria, e comunque la sola ad essere conservata nell'archivio del comune già nel 1339, è appun-

<sup>7</sup> AO, *Istrumentari*, n. 874 (d'ora in poi: *Comunalia*).

<sup>8</sup> In *Appendice* si dà l'edizione dell'inizio del registro, dove venne trascritto il *capitulum* relativo alle comunanze della Carta del Popolo, pervenutaci soltanto in una redazione del 1323 dove questa rubrica non compare.

<sup>9</sup> V. sotto, note 13 e 15.

to questa del 1244<sup>10</sup>. In secondo luogo va osservato che la Carta del Popolo obbligava sì il podestà a controllare i confini dei beni comuni, ma non gli imponeva, come fece invece Giacomo, di redigerne un elenco scritto e di rinnovare tutte le pietre di confine, operazione questa della quale possiamo capire la necessità solo supponendo che non fosse stata compiuta da tempo. A dimostrare infine che l'affermazione e la volontà delle istituzioni popolari fu decisiva nel promuovere l'inchiesta del 1244 v'è la constatazione, che durante tutti i sopralluoghi il podestà appare affiancato dai quattro *rectores populi*, i massimi rappresentanti, all'epoca, del ceto popolare<sup>11</sup>.

Il registro non ci è pervenuto in originale, ma in una copia del 1257 compilata da Bartolomeo Bonomi, «notarius constitutus ut inveni supra comunis comunalias»<sup>12</sup>. Bartolomeo non si limita però a trascrivere il registro del 1244, che era stato compilato dal notaio Stabile *Recovarantie*, ma come vedremo lo integra con la descrizione delle *comunalie* «non vise» tredici anni prima. Attraverso la copia di Bartolomeo, ad ogni modo, è possibile ricostruire la fisionomia del registro originale e le sue modalità di compilazione.

Esso, in pratica, costituisce la verbalizzazione dei sopralluoghi compiuti personalmente dal podestà, dai quattro *rectores populi* e da un gruppo di accompagnatori, in numero oscillante fra i cinque e la dozzina. In pochi casi (sei in tutto) non viene effettuato un sopralluogo diretto, ma si fonda la descrizione dei beni comuni su precedenti inventari («iuxta tenorem libri

<sup>10</sup> Fumi ha pubblicato una sorta d'inventario, compilato nel 1339 e tenuto in seguito aggiornato fino alla metà del secolo, dei documenti allora conservati nell'archivio del comune. Il *liber* del 1244 è definito come «quidam quaternus in cartis pecudinis, in quo scripte sunt omnes terminationes comunaliarum omnium comunis Urbisveteris exemplatus manu Bartholomey Bonomi notarii ex orriginali manu Stabilis Ricoveranze» (L. FUMI, *Regesto di atti originali per le giurisdizioni del comune compilato nel 1339 e proseguito fino alla metà del secolo XIV*, in *Ephemerides*, cit., XV, 5, t. 1, p. 97-123 – d'ora in poi: *Regesto* – a p. 116, n. 134). Più oltre l'«inventario» menziona anche un registro del 1287, oggi perduto, intitolato «De terminatione et venditione Fracte Arlene et omnium comunaliarum comunis», che sembra dedicato prevalentemente ai possessi del comune immediatamente a settentrione del Lago di Bolsena (*ibidem*, p. 116, n. 136).

<sup>11</sup> Sui *rectores populi*, v. D. WALEY, *Mediaeval Orvieto. The Political History of an Italian City State*, Cambridge, 1952 (trad. it., dalla quale citerò, Roma, 1985), p. 66.

<sup>12</sup> *Comunalie*, c. 8r. La copia di Bartolomeo non è datata, ma la sua redazione venne ordinata dal giudice del podestà «dominus Chatalanus domini Guidonis domini Hostie nobilis vir bononiensis», che risulta appunto podestà nel 1257 (G. PARDI, *Serie dei supremi magistrati e reggitori d'Orvieto*, in *Bollettino della Depurazione di storia patria per l'Umbria*, I, 1895, p. 337-415, p. 372).

olim scripti») <sup>13</sup>: e questo può avvenire per le comunanze i cui confini sono stati di recente oggetto di indagini accurate (è il caso della selva di Monte Rufeno) o per le località che il «timor imperatoris», vale a dire delle truppe di Federico II allora presenti nella regione, spinge ad evitare <sup>14</sup>. I «libri antiqui» <sup>15</sup> vengono inoltre utilizzati nei casi dubbi, per le zone cioè dove non si è certi dell'andamento dei confini; ma più spesso in queste occasioni si preferisce raccogliere dati nuovi e di prima mano facendosi accompagnare da abitanti del luogo, che in seguito devono giurare l'esattezza di quanto affermato.

Le ispezioni del podestà e dei rettori del popolo durano in totale dodici giorni, dal 31 maggio al 7 giugno, poi dal 9 al 12 dello stesso mese. Dapprima i sopralluoghi vengono effettuati lungo la valle della Paglia, poi nelle zone settentrionali del contado ed infine nelle ampie *comunalie* ad occidente e meridione. Il registro rispecchia soltanto in parte l'ordine con cui vengono effettuati questi sopralluoghi, poiché il notaio che lo ha compilato ha preferito raggruppare su una stessa carta la descrizione di beni di natura simile (ad esempio i *renai*) anche se erano stati *terminati* in giorni diversi. È chiaro tuttavia che la data del sopralluogo, che è quasi sempre indicata per ogni località, è di per sé un ottimo elemento per localizzare, in modo approssimativo ma indiscutibile, le comunanze viste in quel giorno.

Scopo dei sopralluoghi del podestà e dei quattro *rectores populi* è la sola *terminatio* dei beni del comune di Orvieto, e non anche, ad esempio, il recupero di eventuali *bona supraprehensa* o il controllo della gestione delle *comunalie*. Ne consegue che il tipo di informazioni contenute nel registro del 1244 è tipologicamente poco vario e, quel che più conta, qualitativamente spesso deludente. Per carte e carte si susseguono registrazioni di questo tipo: «Renaium terminatum et difinitum hoc modo: unus terminus missus et designatus fuit ante vineam grande prope quendam lapidem in via salcata, item alius terminus designatus iuxta al[vi]nos de via inferius, item alius terminus in agulo ad pedem vinee Sancti Constantii, item alius terminus ad pedem vinee Rainaldi...» e così via fino a segnalare la collocazione, in questo caso, di diciotto pietre di confine (ma spesso il numero di queste oltrepassa la trentina) <sup>16</sup>.

Come si vede, salvo rare eccezioni ogni registrazione si limita ad indi-

<sup>13</sup> Cit. da *Comunalie*, c. 3r.

<sup>14</sup> *Comunalie*, cc. 5r e 6r. Per i rapporti di Orvieto con Federico II e la presenza di truppe nella regione, v. WALEY, *Mediaeval Orvieto*, cit., p. 57-59, in particolare nota 2.

<sup>15</sup> Cit. da *Comunalie*, c. 6v.

<sup>16</sup> *Comunalie*, c. 1v.

care il nome della *comunalia*, che è solitamente il semplice toponimo della località, e poi fornisce l'elenco dettagliatissimo della collocazione delle pietre di confine, dei «boni et grossi termini alti V pedum» che la Carta del Popolo fa obbligo di murare «cum bona calcina» al confine di tutti i beni del comune. Mai, tuttavia, si indica la distanza che separa un *terminus* dall'altro, né si specifica il tipo di bene (foresta, palude, seminativo, eccetera) o la sua superficie. Senza l'aiuto di altre fonti, dunque, tutto quello che il registro del 1244 ci può fornire è l'elenco delle località dove si trovano beni del comune e poche altre informazioni di interesse più o meno rilevante. Si tratta, come è chiaro, di un'opportunità pur sempre interessante, poiché non è certo frequente disporre per comuni della prima metà del XIII secolo dell'elenco completo dei beni della collettività. Ma egualmente è necessario integrare e arricchire i dati da esso desumibili con il ricorso a tutte le altre fonti oggi conservate.

Quando, il 31 maggio 1244, un martedì, il podestà e i rettori del popolo iniziano i loro sopralluoghi, essi si dirigono in primo luogo verso le comunanze più vicine alla città, e nei tre giorni seguenti compiono escursioni dalla mèta sempre più lontana ma sempre agevolmente raggiungibile in giornata dalle mura e, quel che qui interessa, situata sempre lungo o non distante il corso del fiume Paglia<sup>17</sup>. L'attenzione degli ufficiali comunali è rivolta in questi giorni a verificare i confini di beni situati quasi tutti nelle immediate vicinanze del fiume o, al più, sulle alture che lo sovrastano in talune zone. In questo settore buona parte delle *comunalie* orvietane è costituita da *renai*<sup>18</sup>, secche arenose costituite dal letto stesso del fiume e dalle zone ad esso adiacenti e interessate dalle stagionali ondate di piena (non a caso per queste proprietà non vi sono tracce – né nel registro stesso, né in altre fonti – di un'abituale utilizzazione per attività di carattere agricolo-pastorale).

Quando è dato d'individuare la natura degli altri beni di fondovalle ispezionati in questi stessi giorni, l'immagine di un ambiente caratterizzato da un notevole disordine idrico già adombrata dall'ampia consistenza dei *renai* si configura con chiarezza. Non lontano dalla città troviamo infatti il *Pantanellum Pagle Morte*, a sua volta non distante da altri *pantana*, il maggiore dei quali è detto *Pantanum Rotundum*<sup>19</sup>. Della maggioran-

<sup>17</sup> *Comunalie*, cc. 1r-3r.

<sup>18</sup> *Comunalie*, c. 1r-v.

<sup>19</sup> *Comunalie*, c. 2v. Tutte queste località sono situate «in tenuta civitatis», il ristretto settore del contado che faceva capo direttamente alla città (CARPENTIER, *Orvieto*, p. 47-53 e 215, secondo la quale, tuttavia, in questa zona le comunanze sarebbero costituite anche da arativi, vigne e canapaie: queste colture vengono

za delle *comunalie* ispezionate in questi giorni ci sfugge tuttavia completamente la natura. Molti terreni situati in prossimità della Paglia non sono *renai*, ma comunanze dalla natura e dall'estensione non precisabile: si ha comunque l'impressione che di fatto per lunghi tratti entrambe le sponde del fiume e i terreni adiacenti siano di proprietà comunale<sup>20</sup>. Questi terreni appaiono talvolta paludosi, ma più spesso beneficiano di una qualche forma di regolamentazione idrica – questo, almeno, è quanto fa supporre la frequente comparsa di *forme e formelle* fra le loro coerenze. Sembra comunque indiscutibile che l'importanza di questi beni sia nel 1244 e rimanga poi per tutto il medioevo trascurabile, poiché mai nelle altre fonti essi risultano oggetto non dico di concessioni o vendite, ma neanche di menzione. Fanno eccezione soltanto due proprietà: il cosiddetto *Pratum Domnicum* e Troscia. Il primo, situato a poca distanza dalle mura cittadine, è una superficie, a giudicare dal numero di pietre necessarie a delimitarla, di una certa consistenza e con tutta probabilità, come suggerisce il toponimo, votata al prato<sup>21</sup>: nel 1247, tre anni dopo la compilazione del registro, viene venduto ad un creditore del comune per 420 lire<sup>22</sup>; di ben maggiore estensione sono comunque le *comunalie* situate a Troscia<sup>23</sup>, anch'esse non lontane dalla città e anch'esse vendute ad un creditore del comune: il contratto di vendita, stipulato nel 1260, stabilisce il prezzo in 1500 lire<sup>24</sup>.

Dopo avere compiuto durante i primi quattro giorni dei sopralluoghi per così dire estensivi, diretti cioè ad ispezionare non una singola *comunalie*, ma tutti beni del comune in una determinata zona, a partire dal 4 giugno il podestà e i *rectores populi* concentrano le proprie attenzioni di una giornata spesso su un unico possesso di notevole estensione ed importanza. Sabato, il 4 di giugno, dividono ancora le loro ispezioni fra i beni situati

però menzionate soltanto fra le coerenze delle *comunalie*, e nulla prova che si estendano anche nelle terre di proprietà comunale).

<sup>20</sup> Dapprima vengono descritte le comunanze sulla riva destra della Paglia («ex ista parte Palee»), poi quelle sulla sinistra («ex illa parte Palee»). In numerosi casi il confine corre parallelo al corso del fiume, e tutto ciò che si trova «versus Paleam» appartiene al comune: e questo si verifica anche per lunghi tratti, che è necessario ispezionare in più giorni (ad esempio: «ex illa parte Palee a Ponte Gecçi usque ad Pontem magistri Ianni» il 2 giugno, «a Ponte magistri Ianni supra ex illa parte Palee usque ad Ripam Rubeam... et ad Gualdium Cibreli» il 3 giugno, «a Guado Cibreli supra ex illa parte Palee» il 4 giugno – *comunalie*, c. 4r).

<sup>21</sup> *Comunalie*, c. 2v.

<sup>22</sup> CD, p. 179, n. 274.

<sup>23</sup> *Comunalie*, c. 2v.

<sup>24</sup> CD, p. 227-228, n. 369.



nella valle di Faianello e quelli posti lungo la Paglia a monte del guado detto *de Cibreli* (siamo sempre prossimi ad Orvieto)<sup>25</sup>, ma il giorno successivo, una domenica, è interamente dedicato alla *terminatio* di una delle due grandi *silvae* della città, quella inclusa nelle *comunalie Quirli*<sup>26</sup>. Il registro del 1244 non fornisce alcun elemento per comprendere l'importanza di questo possesso, situato a quanto sembra sulle alture intorno alla Paglia circa una dozzina di chilometri a nord-ovest della città<sup>27</sup>, ma il rilievo che i *bona Quirli* ricoprono fra i possessi del comune traspare chiaramente dalle altre fonti. Alcuni fogli superstiti di un registro giudiziario della fine del XIII secolo contengono l'*inquisitio* del giudice comunale circa l'operato di quindici cittadini orvietani accusati di avere abusivamente raccolto legna nella *silva Quirli*<sup>28</sup>, mentre sia le riformagioni del XIII e XIV secolo, sia lo statuto cittadino del 1352 dimostrano che i *bona Quirli* sono costituiti da

<sup>25</sup> *Comunalie*, cc. 3r e 4r.

<sup>26</sup> *Comunalie*, c. 3r-v: il podestà e i quattro rettori del popolo stabiliscono «quod a podio supra Santam Rofenam et mictit in Paleam recte per pristinum fossatum iuxta dictam ecclesiam ripa ripa usque ad viam que vadit ad Partianellum et mictit superius usque ad Montem Ruballam et mictit superius usque ad ripam, quicquid est infra dictos confines est comunis Urbisveteris rippa ripa usque in Paleam et ad dictam viam inferius usque ad molenum qui fuit Congnabacce versus Paleam; et unus terminus missus fuit in dicta via que vadit ad Patianellum et alius missus fuit subtus monte vie Rubelle; et a dicto molendino inferius greppa greppa versus Paleam usque vintram [così sembra] filiorum Bonicomitis Guidonis Ruberti contra molendinum Herici Bartolomei Filippi iudicaverunt et dixerunt esse comunis Urbisveteris».

<sup>27</sup> Non è purtroppo possibile precisare maggiormente la collocazione delle *comunalie Quirli*. Dei toponimi menzionati nella relativa *terminatio* (cfr. nota precedente), il solo che può, forse, venire localizzato è il sito della chiesa dedicata a S. Rufina («Podere di S. Rufina» sulla destra della Paglia un Km circa a nord-ovest di Castel Viscardo). Tale localizzazione, che spingerebbe a collocare i boschi di *Quirlum* sulle pendici settentrionali del Monte di Torre Alfina, è però tutt'altro che certa, tanto più che alcuni elementi invitano ad ipotizzare che la *silva Quirli* si trovasse in realtà sulla sinistra della Paglia, sul Monte Spano e i vicini Poggi Cupa e Ceccarello: questi rilievi, tuttora ricoperti da boschi, costituiscono infatti una sorta di appendice in direzione di Orvieto del Monte Rufeno, la cui *silva*, stando agli statuti del 1353, formava un tutt'uno con quella di *Quirlum* (AO, n. 29, c. 19v, «Quod vicarius faciat primo mense sui regiminis inquisitionem de supraprehensis Montis Rofeni et Quirli»: controlli da effettuare «in silva Montis Rofeni et Quirli»). L'estendersi delle *comunalie* molto ad oriente di Monte Rufeno è del resto chiaramente attestato dalla descrizione dei confini dei pivieri di S. Giovanni *de Monte Paglario* e di S. Donato (AO, n. 871, codice «Savello II» o «De Bustolis», c. 193r-v, trascrizione del «Liber de confinibus pleberiorum Urbisveteris» del 1278).

<sup>28</sup> AO, *Giudiziario*, b. 6, fasc. 3.

boschi di notevole estensione se solo in essi e nei vicini boschi di Monte Rufeno (sui quali fra breve torneremo) si sente la necessità di inviare stabilmente dei *custodes* o *suprstantes*<sup>29</sup>.

Senza probabilmente fare ritorno in città, il giorno successivo il podestà e i suoi accompagnatori si spingono verso nord, al fine di controllare le *terminationes* nei pivieri di Ficulle, Carnaiola e Fabro. Il registro e le altre fonti non lasciano dubbi sull'ampiezza delle comunanze orvietane situate in questa zona, peculiari non tanto per l'estensione, pure notevole, ma per la varietà tipologica, che non trova eguale in altre zone del contado. Nei tre pivieri il comune possiede infatti tanto beni situati all'interno e in prossimità dei *castra* (la *turris* di Carnaiola e i terreni immediatamente circostanti Ficulle e la stessa Carnaiola)<sup>30</sup> quanto soprattutto paludi, selve e terreni seminativi. Nella *tenuta* di Ficulle, in particolare, il comune possiede parte del *Mons de Ficulle* e soprattutto le ampie *terre de Valle Ficullis*, situate nella valle del Chiani prevalentemente a settentrione del castello e frutto della parziale bonifica del *padule Clanis*, con il quale del resto confinano tuttora su più lati<sup>31</sup>. Queste *comunalie* di fondovalle costituiscono un tutt'uno con le proprietà di Orvieto nei due pivieri confinanti. Nel territorio di Carnaiola le proprietà del comune sono costituite soprattutto da terreni ancora non bonificati: se si eccettuano delle terre seminate poste vicino al *Ponticellum de Lotis*, il registro parla soltanto di canneti, ampie paludi e selve di fondovalle<sup>32</sup>. In *Fabro et eius tenuta* Orvieto possiede infine, non lontano dal castello, una vigna, un orto e una parcella di seminativo, ai quali si aggiungono i più ampi seminativi della *Vallis Carraiole* (frutto, come attesta l'esistenza di innumerevoli *fossata et forme*, di lavori di bonifica) e, sempre verso Carnaiola (cioè nella valle del Chiani), altri terreni di fondovalle occupati in buona parte da selve<sup>33</sup>.

Dedicati due giorni, il 6 e il 7 giugno, ad ispezionare le comunanze dei tre pivieri, il podestà e i rettori del popolo fanno ritorno in città senza passare per i non lontani beni del comune posti *in contrata Allerone* e sul Monte Rufeno, beni che eppure costituiscono senz'altro il principale possesso del comune. È però proprio la loro importanza che dispensa il podestà e i suoi accompagnatori dall'effettuarne l'ispezione: oggetto di

<sup>29</sup> AO, *Riformagioni*, n. 69, c. 12r, a. 1295 e AO, *Statuti*, n. 29, c. 19v, a. 1353.

<sup>30</sup> *Comunalie*, cc. 4v-5r.

<sup>31</sup> *Comunalie*, c. 4v.

<sup>32</sup> *Comunalie*, c. 5r.

<sup>33</sup> *Comunalie*, c. 5r-v. Secondo la Carpentier (*Orvieto*, cit., p. 215), le comunanze orvietane situate in questa zona sarebbero composte solo di terreni a coltura: ma l'affermazione, come si è visto, è inesatta.

cure continue da parte dell'apparato comunale, i diritti di Orvieto sulla *silva Montis Rofeni* e i confini di questa sono stati descritti in una recente inchiesta, sì che il podestà e i suoi accompagnatori ritengono sufficiente far trascrivere sul registro i confini stabiliti in quella occasione e annotati in un *liber*<sup>34</sup>. Sul Monte Rufeno, situato sulla sinistra della Paglia a circa una ventina di chilometri dalla città, Orvieto possiede una *silva* di dimensioni molto ampie, anche se certamente ben lontana dal raggiungere, come vuole la Carpentier, i sessanta chilometri quadrati<sup>35</sup>. Non tutto Monte Rufeno appartiene infatti al comune (i documenti dimostrano che tanto il vescovo quanto alcuni enti ecclesiastici vi vantano ampi diritti)<sup>36</sup>, e soprattutto da tempo la selva è stata intaccata dai dissodamenti: sul finire del XII secolo gli orvietani e gli abitanti della vicina Acquapendente risultano avere già ridotto a cultura parte della selva e i dissodamenti proseguono nei decenni successivi<sup>37</sup>.

Ritornato l'8 giugno in città, il podestà dedica gli ultimi tre giorni di sopralluoghi (il 9, il 10 e l'11 giugno) ad ispezionare le *comunalie* poste ad occidente e a meridione di Orvieto, sulla destra della Paglia. Si tratta del prato di Sugano (circa 4 chilometri ad ovest della città), dove il comune possiede anche degli orti e una vigna<sup>38</sup>, del cosiddetto *Campum Vetrum* (un'ampia proprietà coerente con altri beni del comune e costituita da vasti boschi e da alcuni seminativi)<sup>39</sup> e soprattutto della zona di Monte

<sup>34</sup> *Comunalie*, c. 5v.

<sup>35</sup> CARPENTIER, *Orvieto*, cit., p. 214.

<sup>36</sup> CD, p. 108-109, n. 169, a. 1224: il giudice di Orvieto stabilisce i confini fra le comunanze della città e i beni di S. Maria di Marzapalo, monastero posto sulle pendici meridionali di Monte Rufeno (in CD il regesto omette la descrizione dei nuovi confini, che può essere letta in AO, n. 865, «Titolario A», c. 48r).

CD, p. 170, n. 256, a. 1241: per porre fine ad una lite con il vescovo, i membri di una *societas* che ha acquistato i «fructus comunagium» di Monte Rufeno stabiliscono, in accordo col vescovo, i confini fra le proprietà del comune e dell'episcopato.

<sup>37</sup> CD, p. 47-48, n. 68, a. 1198. Lodo pronunciato dai consoli di Siena, eletti arbitri nella controversia fra Orvieto e Acquapendente relativa al bosco di Monte Rufeno: il bosco viene riconosciuto di proprietà di Orvieto, Acquapendente si impegna a pagare il basso canone di 20 soldi all'anno e gli orvietani ottengono il diritto di scegliere se mantenere o meno a coltura le terre disboscate, ottenendo nel primo caso il «terraticum» secondo la «consuetudo loci» (si vedano inoltre riguardo a quest'atto: *Regesto*, p. 119, n. 154 e *Ephemerides*, cit., t. 1, p. 279). Seminativi e «novalia» compaiono poi tanto negli accordi relativi ai confini delle comunanze del 1224 e del 1241 (cfr. nota prec.), quanto nell'inventario del 1244 (*Comunalie*, c. 5v).

<sup>38</sup> *Comunalie*, cc. 5v-6r.

<sup>39</sup> *Comunalie*, c. 6r.

Alfina, della vicina *Vallis Lacçoli*, del *Podium de Quatrabia* (Pocatrabbio), della *Fracta Arleni*, di *Pinçarellum* e di altre località minori<sup>40</sup>. Questi terreni sono più che altro ricoperti da boschi, non di rado di essenze molto apprezzate (il *cerretum* di «Valle Laczola»<sup>41</sup>, i carpini, i castagni, le querce di *Fracta Arleni*<sup>42</sup>, eccetera), ma qua e là vi sono *terre laborative* e *strapagli*<sup>43</sup>. In questo settore il comune possiede anche un intero *castrum*,

<sup>40</sup> *Comunalia*, cc. 6r-7v. Oltre che nelle località menzionate nel testo, le comunanze di Orvieto si trovano pure in *Soglietum*, in *Roiolis sive Fratellis*, in *Costa Pretacci*, in *Mocçettis*, in *Valle Vanectule et Pinçarelle* e in *Ontanetum*. La maggioranza di queste località non ha potuto essere localizzata con precisione. Tuttavia, salvo due eccezioni (*Fracta Arleni* – o *Arlene* – e *Mocçetti*), non vi sono dubbi che tutte queste comunanze siano vicine le une alle altre e si trovino sulla parte settentrionale e nord orientale dei Monti Volsini, che circondano il Lago di Bolsena, oppure immediatamente a nord e ad oriente di essi: nella quasi totalità dei casi una singola *comunalia* confina con uno o più lati con altri possessi del comune nella zona; altre figurano fra le coerenze di località ben conosciute, come Pocatrabbio, Montalfina, *Mons Leporinum* (da identificare con Monte Panaro: cfr. CARPENTIER, *Orvieto*, cit., p. 56); gli *homines* chiamati nei casi dubbi a ricostruire l'andamento dei confini vivono tutti in *castra* e *ville* della zona (Sugano, Monte Giove di Alfina, Vallocchia e Abriano – per la collocazione delle ultime tre *ville*, v. CARPENTIER, *Orvieto*, cit., p. 80, nota 343); in molti casi, infine, le *comunalia* si trovano lungo il percorso delle strade per Montefiascone e Bolsena.

<sup>41</sup> *Comunalia*, c. 6r-v.

<sup>42</sup> *Comunalia*, c. 7r. *Fracta Arlene* è uno dei principali possessi del comune in questa zona; viene concessa in locazione nel 1287 e nel 1297 (*Regesto*, p. 116, n. 137) ed è oggetto, nel 1298, di una controversia fra il comune e i *domini* Nino *Pepi de Medicis* e Pietro *domini Vunani* [come sembra], i quali, «ex iure uxorum (eorum) petunt et dicunt habere ius in comunaliis Fracte Arlene»: nell'aprile del 1298 il consiglio comunale incarica i Sette di trattare l'affare per evitare che Nino e Pietro «molestent et turbent emptores ipsarum comunaliarum» (AO, *Riformagioni*, n. 71, cc. 37v-38r; le comunanze di *Fracta Arlene* dovevano essere state al centro di controversie già negli anni precedenti, poiché per almeno due volte – nel 1287 e nel 1297 – era stato necessario avviare inchieste per stabilirne i confini (*Regesto*, p. 116, n. 137 e AO, *Riformagioni*, n. 70, c. 19r).

Di tutte le *comunalia* ispezionate in questi giorni, quelle di *Fracta Arlene* e di *Mocçetti* sono quelle situate più lontano dalla città (e le sole che non confinano con altre proprietà comunali). Un «Fosso d'Arlene» e un casale omonimo si trovano sui bordi del lago di Bolsena 5 km a sud di Bolsena stessa, ma le comunanze orvietane sembrano essere state situate molto più a nord, immediatamente a settentrione del lago: fra i loro confini figurano infatti due strade, dirette una a Grotte di Castro («via que itur ad castrum Griptarum»), l'altra a S. Lorenzo («via que itur ad castrum Sancti Laurentii»). Per la collocazione delle *comunalia de Mocçettis*, vedi sotto nota 53.

<sup>43</sup> *Strapaglum* o *strepaglium* è il termine che nell'inventario del 1244 designa gli *stirpeta*: secondo la Carpentier (*Orvieto*, cit., p. 182) si tratterebbe di appezzamenti



Fig. 1 – Le *comunalie* di Orvieto. Principali località menzionate nel testo.

(Per i confini di contado e *Tenuta Civitatis*, cf. CARPENTIER, *Orvieto*, cit.).

Monte Giove di Alfina, o meglio «*castellarium et casalina, exceptis hedificiis domorum que stant super casalinis*», con molti terreni circostanti il piccolo castello<sup>44</sup>.

Il registro del 1244, contenente i verbali dei sopralluoghi effettuati, terminava con la descrizione di queste comunanze, le ultime ispezionate dal podestà e dal suo gruppo di accompagnatori, e con la sottoscrizione del notaio Stabile *Recovarantie*. Tredici anni dopo, quando nel 1257 il notaio Bartolomeo *Bonomi* ebbe l'incarico di ricopiare il registro, aggiunse alle *comunalie* sopra descritte altre «non vise per eos, set invente in libro comunis». Si tratta di beni situati «in pertinentiis Lubriani», all'estremità meridionale del contado orvietano (un faggeto e un prato)<sup>45</sup>, e di altre proprietà poste in Val di Lago e zone adiacenti, all'esterno dunque del contado orvietano vero e proprio. Il possesso di maggior rilievo è il *castrum Sancti Laurentii*, situato tre chilometri a nord del lago di Bolsena: il registro menziona un palazzo, *casalina et accasamenta* in numero imprecisato, alcune case e una ventina di parcelle, in gran parte di seminativo; al comune spettano inoltre alcuni diritti signorili, ereditati evidentemente dal precedente proprietario, come il versamento annuale da parte di alcuni abitanti di «unum par ferrorum pro equis»<sup>46</sup>. Orvieto possiede poi il «castellare Buceni cum sua curia», la selva posta nei dintorni di Villa Sermana, un terreno in *Vallis Astartelle* e il vicino *Campus Morus*<sup>47</sup>.

Infine, prima di sottoscrivere la copia del registro del 1244 e le relative integrazioni, il notaio Bartolomeo aggiunse all'elenco delle *comunalie* anche le «scale palatii comunis Urbisveteris» ed una grotta posta vicino a Porta Maggiore<sup>48</sup>. Non v'è invece alcuna menzione degli altri possesi

consacrati solo saltuariamente alla coltura dei cereali e abbandonati, il resto del tempo, al bestiame.

<sup>44</sup> *Comunalie*, cc. 6v-7r (il castello venne abbandonato nel XV secolo, ma è ancora ricordato, col nome di Monte Giove Vecchio, nella cartografia seicentesca – cfr. CARPENTIER, *Orvieto*, cit., p. 80, nota 343).

<sup>45</sup> *Comunalie*, c. 7v.

<sup>46</sup> *Comunalie*, cc. 7v-8r.

<sup>47</sup> *Comunalie*, c. 8r. Il *castellare Buceni* si trovava circa 6 km a nord-ovest di Acquapendente, non lontano dalla confluenza del torrente Siele («Fossatum Selle») con la Paglia, in prossimità di Monte Boceno e del podere omonimo (su questa località, dapprima centro di un'azienda curtense, poi, dal XII secolo, *castrum*, v. P. CAMMAROSANO e V. PASSERI, *Città, borghi e castelli dell'area senese-grossetana*, Siena, 1984, p. 126); la Villa Sermana era nel territorio di Grotte di Castro («in contrada Griptarum»), mentre la *Vallis Astartelle* e il vicino *Campus Morus* erano posti lungo la Via Francigena circa 4 km a sud-est di Acquapendente (il toponimo Campo Moro è ancora in uso).

<sup>48</sup> *Comunalie*, c. 8r.

comunali interni alla città, come le fonti, le mura, i palazzi e soprattutto le case di cui ci parlano innumerevoli documenti dei *libri iurium* comunali.

\* \* \*

Come si è visto, in tutti i casi in cui il ricorso ad altre fonti o una saltuaria indicazione permettono di rompere l'ostinato silenzio del *liber* del 1244 sulla natura delle comunanze, appare indubbio che esse sono in gran parte costituite da superfici incolte: paludi e, più raramente, boschi e prati nelle zone di fondovalle, selve e macchie sulle alture. Non mancano – è vero – anche i terreni coltivati, ma non sembra che la loro estensione sia alla metà del XIII secolo in qualche modo paragonabile a quella dei seminativi posseduti da altri comuni della regione, e in primo luogo da Perugia<sup>49</sup>. Da questo punto di vista il caso orvietano non si discosta insomma dalla norma italiana ed europea: i beni comuni sono situati soprattutto in zone ambientalmente periferiche, come le pianure paludose e i rilievi difficilmente coltivabili. Si può al più notare che nel raggio di pochi chilometri dalla città si trovano quasi tutti i prati del comune, metà evidentemente del bestiame custodito in città (cavalli, ma anche buoi e altri animali) che gli statuti della colletta attestano viene portato giornalmente a pascolare fuori le mura<sup>50</sup>.

Se la natura delle proprietà collettive rientra dunque in quella che è stata indicata come una norma costante, il conoscere nei dettagli la loro dislocazione nel territorio apre molti più problemi di quanti non ne risolveva. Tranne i beni situati nella Val di Lago, oggetto questa come è noto di lunghe lotte fra Orvieto e il papato, tutte le *comunalie* orvietane si trovano nella zona del contado sulla quale il comune esercita effettivamente la propria autorità. Questo è, in un certo senso, normale, anche se stupisce la pochezza dei diritti patrimoniali che la città è riuscita ad ottenere

<sup>49</sup> Sulle comunanze perugine, v. G. MIRA, *Le entrate patrimoniali del comune di Perugia nel quadro dell'economia della città nel XIV secolo*, in *Annali della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Cagliari*, aa. 1959-1960, Cuneo, 1961, p. 1-55 e ID., *Un aspetto dei rapporti fra città e campagna nel Perugino nei secoli XIII e XIV: l'approvvigionamento dei generi di prima necessità*, in *Storia e arte in Umbria nell'età comunale*, Perugia, 1971, p. 311-352; J. GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia (1139-1309)*, diss. per Ph. D., Saint-Louis Missouri, 1974, p. 246-250.

<sup>50</sup> G. PARDI, *Gli statuti della colletta del comune d'Orvieto*, in *Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria*, I, 1895, p. 16-86; IV, 1898, p. 1-46; X, 1904, p. 163-197; XI, 1905, p. 263-280 e 551-571, alle p. 307-312 del vol. XI.

sull'enorme territorio aldobrandesco<sup>51</sup>, nel quale un secolo dopo risulta del resto avere possedi di una certa entità<sup>52</sup>. I problemi iniziano quando si esamina la distribuzione delle *comunalie* all'interno del contado vero e proprio: salvo poche ed irrilevanti eccezioni, tutti i beni descritti nel *liber* del 1244 si trovano infatti nel settore occidentale del contado, sulla destra del Chiani e della Paglia<sup>53</sup>, mentre l'ampia zona situata ad oriente, sulla sinistra dei due fiumi, e pari in superficie a quasi la metà del contado è interamente in mano ad enti ecclesiastici, a privati e a comunità locali.

Le caratteristiche ambientali di questa parte del *comitatus* orvietano non differiscono da quelle del settore occidentale. Semmai, anzi, i territori dei pivieri e dei castelli situati sulla sinistra dell'asse formato dal Chiani prima e dalla Paglia poi sono più montuosi e accidentati di quelli posti nell'altra metà del contado: ricchi di boschi e di incolti di proprietà privata o delle comunità locali<sup>54</sup>, posti ai margini del territorio comunale, il

<sup>51</sup> Fin dal 1216 Orvieto ottenne la sottomissione di una vasta area che si estendeva dal fiume Albegna a nord fino a Montalto di Castro a sud. Il tentativo di conservare e governare questo enorme territorio costituì per la città uno sforzo costante, che caratterizza tutta la sua storia (WALEY, *Mediaeval Orvieto*, cit., in partic. p. 18, 41-43 e 98-105).

<sup>52</sup> Nel dicembre del 1336, ad esempio, il consiglio dei Sette e dei Dodici decide di porre in vendita « omnes et singuli fructus, redditus et proventus ad ipsum urbetanum comunem pertinentes (...) in castro Orbetelli et eius tenute »; la durata della concessione sarà di cinque anni ad iniziare, per i « redditus de pascho et glandis », dal 1 maggio e per i « ceteri alii fructus » (pesca, pedaggi e diritti non precisati sui carichi di cereali in arrivo nel porto – i *carchi bladi*) dal 1 gennaio (AO, *Riformagioni*, n. 108, cc. 41r-43v).

<sup>53</sup> Secondo Carpentier (*Orvieto*, cit., p. 215), Orvieto possedeva invece comunanze anche fra il Chiani e il Monte Peglia, « du côté de Cantone et de Montone »: ma la studiosa rimanda a c. 6r dell'inventario del 1244, dove vengono descritte le *comunalie* poste verso il Lago di Bolsena. Fra di esse compaiono in effetti le « comunagle posite in Mocçettis », le cui pietre di confine si trovano in alcuni casi « in via de Monthone » e « in Cantone ». Tuttavia la data del sopralluogo e i nomi degli accompagnatori del podestà e dei quattro rettori del popolo dimostrano senza ombra di dubbio che ci troviamo poco a nord del Lago di Bolsena (qui sono site le altre comunanze ispezionate in quel giorno e alla presenza di quei testimoni): ed infatti il *cantone* non è l'omonimo abitato del piviere di Montelungo, ma semplicemente una delle tante cantonate nelle quali il podestà fece murare le pietre di confine (« unus terminus in cantone iusta viam et iustam quandam formellam »), mentre la « via de Monthone » non prende nome dalla *villa* situata sull'attuale Poggio Montone (7 km a nord di Orvieto), ma da un altro abitato, da collocare con tutta probabilità circa 2,5 km a nord-ovest di Grotte di Castro, sul sito dell'attuale « Casa-le Montone » o lungo l'omonimo Fosso.

<sup>54</sup> CARPENTIER, *Orvieto*, cit., p. 212-213.



Monte Peglia e le alture circostanti dispongono insomma di tutti i requisiti per ospitare in gran numero *comunalie* – ed invece non ve n'è la minima traccia. Vien fatto di dubitare della completezza del registro del 1244, ma diversi elementi indicano che i sopralluoghi di quell'anno lasciarono poche lacune nella descrizione dei beni comunali. Oltre all'affermazione, contenuta nel proemio, che il registro descrive «omnes comunalias nostre civitatis», va infatti notato che in nessun documento dell'archivio orvietano si parla di beni del comune posti nel settore orientale del contado e – conferma decisiva – nessuna *res comunis* compare fra le coerenze degli appezzamenti di questo settore allibrati nel catasto del 1292<sup>55</sup>.

Una ripartizione così disomogenea dei beni collettivi può essere spiegata soltanto indagando sull'origine di queste proprietà. Nel caso di Orvieto, purtroppo, una simile indagine è però destinata a naufragare sul nascere di fronte alla perdita pressoché totale della documentazione anteriore alla fine del XII secolo. Così, se si può supporre che «la creazione e lo sviluppo del dominio del comune sul contado rappresentino, per la maggior parte, la storia della graduale usurpazione dei diritti vescovili»<sup>56</sup>, siamo però destinati ad ignorare le ragioni per le quali questo processo ha condotto all'istituzione di *comunalie* soltanto in un settore della diocesi – le due spiegazioni in astratto più plausibili (il radicarsi nell'altra zona della diocesi di un lignaggio signorile potente e in grado di contrastare efficacemente le ambizioni della città; la conclusione di un patto di spartizione fra vescovo e comune) non sono dimostrabili sulla base delle fonti superstiti. Ci dobbiamo pertanto limitare ad osservare le occasioni che nel Duecento permettono alla città di accrescere i propri possessi, anche se senza dubbio esse hanno poco a che fare con quelle che hanno consentito nei secoli precedenti la formazione delle vaste comunanze orvietane.

Nel XIII secolo e all'inizio del successivo, le *comunalie* si accrescono, in primo luogo, tramite la confisca dei beni dei cittadini banditi per motivi politici, giudiziari o religiosi. Già nella formula di giuramento del podestà, che risale agli inizi del XIII secolo, fra le proprietà che il massimo ufficiale comunale si impegna a non alienare figurano quelle appartenute al folto gruppo di eretici orvietani coinvolti nell'assassinio di Pietro Parenzo<sup>57</sup>. Ma sono soprattutto le lotte di fazione della seconda metà del XIII secolo e dell'inizio del successivo che determinano le confische più ingenti: nel 1313, in particolare, tutti i beni dei membri della sconfitta

<sup>55</sup> *Ibidem*, p. 214.

<sup>56</sup> WALEY, *Mediaeval Orvieto*, cit., p. 25.

<sup>57</sup> CD, p. 49-50, n. 71.

fazione ghibellina vengono confiscati<sup>58</sup>, e se molte di queste proprietà sono subito vendute o cedute ai guelfi vincitori<sup>59</sup>, un certo numero di beni – tutt'altro che indifferente – rimane stabilmente nelle mani del comune, che li concede in locazione e ne affida il controllo e la riscossione dei canoni ad un apposito *camerarius* e ad un *ufficialis bonorum rebellium*<sup>60</sup>. Tuttavia le proprietà dei banditi mantengono a lungo una fisionomia propria, diversa e distinta da quella delle altre comunanze: amministrati e controllati da ufficiali particolari, i *bona rebellium* vengono ad esempio alienati con maggiore facilità degli antichi possessi del comune<sup>61</sup>, sono oggetto di frequenti appropriazioni (meno forte è su di essi il controllo della collettività)<sup>62</sup> e sono utilizzati dal potere politico per ricompensare i fedeli e assicurarsi il favore della popolazione (il grano raccolto sulle terre confiscate, stabilisce ad esempio una disposizione del 1322, non può essere venduto o alienato a nessuno, nemmeno ai creditori del comune, ma va invece messo in vendita «*minutatim popularibus*»)<sup>63</sup>.

Diverso è il caso dei terreni che il comune riesce a sottrarre al temporale del vescovo o ai patrimoni dei grandi enti ecclesiastici: i boschi e gli incolti che nel 1224 e nel 1241 il comune, secondo una prassi di certo largamente seguita nel secolo precedente, ha tentato di incorporare nelle proprie comunanze limitrofe non si sarebbero distinti in nulla, se l'operazione fosse riuscita, dagli altri *bona comunis*<sup>64</sup>. Nel Duecento il patrimonio comunale si accresce poi anche grazie ad acquisti onerosi. Dettati pre-

<sup>58</sup> AO, *Catasti*, n. 3, «*Bona comunis Urbisveteris olim rebellium*»: registro mutilo e molto danneggiato contenente l'inventario delle proprietà immobiliari delle famiglie ghibelline.

<sup>59</sup> WALEY, *Mediaeval Orvieto*, cit., p. 128.

<sup>60</sup> V. ad es.: AO, *Riformagioni*, n. 81, c. 8r e XXXXVIIIr (a. 1322); n. 95, cc. 57v-58r, 99r-v e 121v-122v (a. 1327); n. 98, cc. 68v-69r (a. 1329).

<sup>61</sup> Ancora nel 1353 gli statuti cittadini eccettuano i beni sequestrati dal divieto di alienazione che protegge tutte le proprietà del comune (AO, *Statuti*, n. 29, c. 8v; cfr. inoltre WALEY, *Mediaeval Orvieto*, cit., p. 128).

<sup>62</sup> Monto indicativa, ad es., una disposizione del 1322 (AO, *Riformagioni*, n. 81, c. 82r-v): «*pro utilitate et conservatione bonorum comunis que fuerunt rebellium ut tollatur omnis materia occupationis et supraprehensarum predictorum bonorum*» si stabilisce «*quod nulla persona, que sit confinis sine aliquo medio alicuius vie publice vel possessionis alicuius specialis persone iuxta aliquam rem vel possessionem que fuerit de bonis dictorum rebellium, possit nec ei liceat per se vel alium conducere ad laboritium vel ad affictum vel pensionem nec aliquo alio modo aliquam rem vel possessionem de bonis dictorum sibi confinatum*», sotto pena di 100 lire all'affittuario e all'ufficiale che ha stipulato la locazione.

<sup>63</sup> AO, *Riformagioni*, n. 81, cc. XXXXVIIv-XXXXVIIIr.

<sup>64</sup> CD, p. 108-109 e 170, nn. 169 e 246.

valentemente da necessità strategiche o politiche (la fondazione di un castello in una area di confine, il desiderio di sostituirsi ad un lignaggio signorile nel controllo di una zona o di un abitato, eccetera), questi acquisti determinano in modo per così dire indiretto ampliamenti talvolta cospicui delle proprietà comunali. Nel 1277, ad esempio, Orvieto acquista alla frontiera sud-occidentale del contado il terreno necessario alla fondazione del *castrum* di Patrignone: tali terre, afferma un regesto trecentesco, «dicuntur comunalie» e ad esse il comune, «tempore mietiture», è solito mandare a riscuotere il *terraticum* un *miles* del podestà e alcuni abitanti del vicino castello di Sugano, che conoscono i diritti della città («qui sciunt eas»)⁶⁵; nel 1293, oppure, il comune acquista un sesto di Civitella d'Agliano, al confine meridionale del contado, entrando così in possesso anche di un sesto degli *iura* spettanti ai «domini castri» su «plures silve et comunalie»⁶⁶. Non abbiamo invece nessuna notizia relativa alla acquisizione da parte di Orvieto di beni collettivi appartenenti alle comunità rurali assoggettate: se nulla vieta di supporre che alcune proprietà comunali abbiano questa origine⁶⁷, l'unico dato certo in nostro possesso, d'altra parte, è che almeno nel settore orientale del contado, dove nemmeno una proprietà della città dominante affianca le tante comunanze delle comunità rurali, nessuna *universitas* ha dovuto cedere ad Orvieto nemmeno piccola parte dei propri possessi.

\* \* \*

Con quest'ultima osservazione abbiamo però introdotto un nuovo argomento: nel contado orvietano, ad occidente come ad oriente del

⁶⁵ *Regesto*, p. 116, n. 136. Negli stessi giorni la città ottiene inoltre in donazione altri beni in Patragnone (CD, p. 318-319, n. 518).

⁶⁶ CD, p. 341, n. 551.

⁶⁷ Si veda ad esempio sotto, nota 72, il tentativo di Orvieto di incorporare fra le proprie comunanze quelle del *castrum Salicis*. Non vi sono tuttavia elementi per affermare, con la Carpentier (*Orvieto*, cit., p. 215), che gli arativi di proprietà comunale siti nei pivieri di Fabro, Carnaiola e Ficulle siano frutto di lavori di bonifica collettivi condotti dalla dominante e dalle tre comunità. Le sole proprietà dei tre pivieri menzionate nell'inventario del 1244 e nelle altre fonti sono infatti pantani e paludi (*Comunalie*, cc. 4v-5v), mentre i *libri* menzionati in un atto del 1247 non sono destinati a stabilire i rispettivi diritti di Orvieto e delle comunità sulle terre bonificate, ma solo a chiarire i confini delle *comunalie* e gli *iura* dei loro *laboratores* (CD, p. 173-174, n. 264, da integrare con la lettura dell'originale in AO, n. 865, «Titolario A», c. 92r).

Chiani e della Paglia, i beni comuni non sono soltanto di proprietà di Orvieto, ma anche, e in misura talvolta rilevante, delle singole comunità del *comitatus*. Non disponiamo purtroppo di alcun inventario, nemmeno parziale, di questi beni, ma essi compaiono, sia pure di sfuggita, in numerosi documenti: fra i confini dei pivieri del contado stabiliti nel 1278<sup>68</sup>, ad esempio, o fra le coerenze delle comunanze ispezionate nel 1244<sup>69</sup> e degli appezzamenti allibrati nel catasto del 1292 (alcune parcelle comunitative, poche in verità, risultano anzi – inspiegabilmente – accatastate)<sup>70</sup>. A partire dalla fine del Duecento, grazie alla possibilità di seguire nei dettagli la vita del comune dominante attraverso i superstiti registri consiliari, possiamo comunque individuare alcuni atti che, pur senza dirci nulla sull'estensione complessiva di questi terreni, mostrano come la loro proprietà sia quasi completamente rimasta nelle mani delle comunità del contado. Nel settembre del 1295, ad esempio, i Sette Consoli delle Arti ratificano un'ordinanza emanata dagli uomini di Ficulle e di altri centri del piviere con la quale si vieta di danneggiare e di far legna per un certo periodo nella parte delle selve del Monte di Ficulle che spettano alle comunità<sup>71</sup>; tre anni dopo l'acquirente di alcune *comunalie* degli «*homines castri Salicis*» si presenta davanti ai Sette per protestare la validità della compravendita, che è contestata dal comune poiché erroneamente i compilatori di un inventario delle comunanze di Orvieto hanno scritto che i beni venduti sono «*comunalie simpliciter, non adiecto castri Salicis*»<sup>72</sup>.

<sup>68</sup> AO, n. 871, «Savello II» o «De Bustolis», c. 195v.

<sup>69</sup> *Comunalie*, cc. 4v-5r.

<sup>70</sup> CARPENTIER, *Orvieto*, cit., p. 212-213.

<sup>71</sup> AO, *Riformagioni*, n. 69, c. 50v. Oltre che da quelli di Ficulle, l'ordinanza è emanata dagli uomini di *Villa Montansi* (attualmente S. Cristina, 1 km ad ovest di Ficulle – CARPENTIER, *op. cit.*, p. 79, nota 317), *Villa Sancti Cristofani* (S. Cristoforo, 1 km a nord di Ficulle), *Villa Carrarie* (non identificata) e di *Villa Abbatis Montis Orvietani* (le rovine del monastero di S. Nicolò di Monteorvetano si trovano in località Badia, 3 km a nord-est di Ficulle).

<sup>72</sup> AO, *Riformagioni*, n. 71, cc. 42v-43r, a. 1298: l'erroneo inserimento fra le comunanze orvietane dei beni del *castrum Salicis* (l'attuale Salci, 4 km a nord-ovest di Fabro) sarebbe stato intenzionale. La petizione indirizzata al podestà, al capitano del popolo e ai Sette afferma infatti che «*predecessores vestri iverunt ad castrum Salicis ad exquirendum et inveniendum que erant comunalie dicte civitatis, et quererunt ab hominibus de contrata Salicis et castri Orbetani an terre posite in dicta contrata castri Orbetani in loco qui dicitur Fontanellum (...) fuerant comunalie. Et homines ipsius castri responderunt quod fuerant comunalie castri Salicis, non Urbisveteris: tamen ad instantiam cuiusdam de dictis septem consulibus*

Le comunità rurali possono dunque emanare norme a difesa dei propri possessi, possono alienarli o, infine, possono promuoverne la lottizzazione come impedirne l'uso agli abitanti di altre comunità: il catasto del 1292 attesta ad esempio che i venticinque uomini della *villa* di Pornello, posta circa 8 chilometri a nord del Monte Peglia, si sono suddivisi parte del bosco della comunità (possiedono ciascuno un appezzamento di nemmeno un terzo di ettaro «in silvis comunilibus hominum de Pornello»)<sup>73</sup>, mentre nel 1357 il piviere di S. Donato e quello di Sugano vengono ad un accordo in base al quale in futuro i pascoli e i boschi di ciascuno dei due pivieri saranno chiusi agli abitanti dell'altro<sup>74</sup>.

In totale le comunità del contado che le fonti mostrano provviste di beni collettivi sono soltanto una ventina, cioè all'incirca un sesto di quelle esistenti, nel XIII secolo, nel territorio sottoposto ad Orvieto<sup>75</sup>. La lista è certamente molto incompleta, ma non vi sono comunque dubbi che soltanto una minoranza delle comunità rurali è fornita di beni comuni. Si tratta, per lo più, di comunità castrensi, vale a dire di quelle demograficamente più consistenti. Nella maggioranza dei casi le comunanze appartengono interamente ad una singola *universitas*, che ne dispone a piacimento. Altre volte, tuttavia, più centri abitati vantano diritti su un'area incolta: l'origine di queste situazioni di condominio può risalire a tempi remoti (con tutta probabilità, per esempio, è questo il caso dei diritti sul *Mons Ficullis* appartenenti nel 1295 agli *homines* dei cinque abitati che sorgono sulle sue pendici)<sup>76</sup>, ma in altri casi sembrano realtà relativamente recenti, dovute al desiderio del comune di limitare i contrasti fra le comunità rurali affidando la gestione delle comunanze ai rappresentanti di ciascuna delle trentaquattro circoscrizioni amministrative in cui è suddiviso il contado (pivieri e *tenute castrorum*)<sup>77</sup>.

(...) scriptum fuit quod dicte terre fuerant comunalie simpliciter, non adiecto castris Salicis vel castris Orbetani».

<sup>73</sup> AO, *Catasti*, n. 2, c. 25v (cfr. CARPENTIER, *Orvieto*, cit., p. 212).

<sup>74</sup> AO, *Riformagioni*, n. 181, c. 51v.

<sup>75</sup> Alle dodici comunità rurali con beni collettivi reperite da Carpentier, *Orvieto*, cit., p. 213, ne vanno aggiunte almeno altre otto, attestate negli atti indicati nelle note precedenti: Sugano, S. Donato, Ficulles, Montanso, Carraro, S. Cristoforo, Badia, Salci.

<sup>76</sup> AO, *Riformagioni*, n. 69, c. 50v.

<sup>77</sup> AO, *Riformagioni*, n. 181, c. 51v (fra i due pivieri è da tempo in corso una lite su questioni di pascolo e di confine: cfr. *ibidem*, c. 61r, a. 1357). Numero e confini delle circoscrizioni amministrative del contado sono stati accuratamente ricostruiti da CARPENTIER, *Orvieto*, cit., p. 60-66.

Per le piccole *universitates* rurali i possessi collettivi rivestono funzioni di grande importanza: preziosa fonte di risorse silvo-pastorali, i *bona comunitatum* cementano la solidarietà di queste comunità e rappresentano un modo certo frequentemente seguito per fare fronte alle loro difficoltà finanziarie. Sotto un profilo più generale, tuttavia, sarebbe errato sopravvalutarne l'importanza, poiché non sembra che nella parte occidentale della diocesi l'estensione di questi possessi sia nemmeno lontanamente paragonabile a quella delle comunanze orvietane (diverso è notevolmente il caso delle località ad oriente, dove tutte le terre collettive appartengono alle comunità rurali): ma di essi va comunque tenuto conto quando si studiano le proprietà della dominante, se non altro per non essere indotti a formulare valutazioni troppo pessimistiche sull'equilibrio fra risorse agricole e risorse pastorali del territorio.

\* \* \*

Né il registro del 1244, né tantomeno le altre fonti superstiti consentono una valutazione esatta della superficie complessivamente occupata dai beni del comune di Orvieto e delle varie comunità del contado. Il catasto del 1292 permette tuttavia di azzardare alcune ipotesi. Secondo la Carpentier in totale la superficie in esso allibrata, che comprende anche gli estesi incolti di proprietà privata, è pari soltanto al 30-35% della superficie del contado orvietano<sup>78</sup>. La studiosa ritiene poi che l'estensione delle proprietà ecclesiastiche non superi di molto il 10% della superficie della proprietà laica: dunque più della metà del territorio sottoposto all'autorità del comune potrebbe essere occupata da beni collettivi<sup>79</sup>. Si tratta certamente di una valutazione errata per eccesso, poiché ignoriamo l'incidenza, a quel che sembra notevole<sup>80</sup>, delle evasioni e delle esenzioni, ma anche limitando ad un terzo del contado l'estensione dei beni comuni otteniamo una cifra di tutto rilievo, pari a 300-350 chilometri quadrati, in buona parte nelle mani della città dominante.

Come ovunque nel medioevo, da queste estese proprietà la città e i suoi abitanti traggono risorse di vario genere, mentre una vasta serie di provvedimenti di carattere amministrativo, giudiziario o di semplice custodia cerca di impedirne la perdita e il degrado. Le riformagioni e le altre fonti

<sup>78</sup> CARPENTIER, *Orvieto*, cit., p. 153.

<sup>79</sup> *Ibidem*, p. 204 e 212.

<sup>80</sup> V. ad es. *ibidem*, p. 213.

attestano l'esistenza di uno *iudex super comunaliis*<sup>81</sup>, di *custodes* dei boschi<sup>82</sup>, di registri di *inquisitiones* e di *terminationes*<sup>83</sup>, di giuramenti richiesti al podestà e agli altri ufficiali del comune<sup>84</sup>, di processi intentati contro i danneggiatori di boschi<sup>85</sup> e di tutta quella congerie di provvedimenti con i quali ovunque i comuni cercano di tutelare i propri possessi.

Secondo una prassi largamente diffusa, le *comunali* possono essere utilizzate da tutti i *cives* più o meno liberamente oppure possono venire concesse a singoli *emptores* o alle *societates*<sup>86</sup> che essi costituiscono. Il primo caso si verifica soltanto per i boschi e gli incolti. Nel 1327 la *silva* di Monte Rufeno viene ad esempio divisa in tre parti. Nella prima, «propinquior civitati», potranno recarsi liberamente «ad lignandum» i cittadini; la seconda è assegnata ai comitatini, che debbono tuttavia pagare ogni anno 20 denari ciascuno; la terza, posta alla frontiera del contado «versus castrum Aquependentis» viene riservata ai carbonai, a ciascuno dei quali è concesso di fare «una fovea et non ultra»<sup>87</sup> e, come attestano documenti di poco posteriori, è richiesto il pagamento di un fiorino d'oro all'anno, col quale il *carbonarius* ottiene una ricevuta scritta da mostrare ad ogni richiesta dei *custodes silvarum*<sup>88</sup>. I fabbricanti di pali sono soggetti ad una tassa annuale di 20 soldi, somma pari a quella dovuta per la raccolta della legna dai cittadini che «lignaverint causa ligna vendendi» e non soltanto «pro factis propriis comburrendi»<sup>89</sup>. I boschi e gli incolti sono poi aperti al pascolo del bestiame dei cittadini, che debbono soltanto pagare una tassa relativamente contenuta, fissata nel 1350 in 10 soldi

<sup>81</sup> AO, *Riformagioni*, n. 69, a. 1295, c. 127r: nomina di un custode del denaro riscosso da Pello, «iudex super comunaliis» (nei mesi precedenti Pello, uno dei giudici del capitano del popolo, si era recato più volte a Fighine, Cetona e altre località del settore nord-occidentale del contado «pro comunaliis inveniendis et occupationibus ipsarum providendis» – *ibidem*, cc. 27v e 65v).

<sup>82</sup> AO, *Riformagioni*, n. 69, c. 12r, a. 1295; AO, *Statuti*, n. 29, c. 18v, a. 1353.

<sup>83</sup> L'inventario dell'archivio comunale del 1339, oltre alle *terminationes* del 1244, menziona quelle del 1287, relative soprattutto a *Fracta Arlena*, e un «liber (. . .) de inquisitionibus factis super terminandis comunaliis comunis et maxime silvarum Montis Rofeni» redatto nel 1294 (*Regesto*, p. 116, nn. 137 e 138).

<sup>84</sup> CD, p. 49-50, n. 71 (sec. XIII in.); AO, *Statuti*, n. 29, c. 18v, a. 1353.

<sup>85</sup> AO, *Giudiziario*, b. 6, fasc. 3 (sec. XIII ex.).

<sup>86</sup> La prima menzione di una *societas* di *emptores comunaliarum* risale al 1241 (CD, p. 170, n. 256).

<sup>87</sup> Siamo a conoscenza della disposizione, che faceva parte dei perduti statuti dei danni dati, grazie al regesto fornitone dall'«inventario» del 1339 (*Regesto*, p. 117, n. 139).

<sup>88</sup> AO, *Riformagioni*, n. 137, c. 137r-v, a. 1350 e *Statuti*, n. 29, c. 18v, a. 1353.

<sup>89</sup> *Ibidem*.

all'anno per ciascuna *bestia grossa* e in 6 denari per *bestia minuta*<sup>90</sup>. Nella tarda primavera e in autunno, sui pascoli comunali transitano poi, a migliaia, i capi di bestiame che vengono trasferiti dalla Maremma e dalla Tuscia agli Appennini e viceversa. Orvieto esige dai greggi che attraversano il suo territorio, posto lungo uno dei principali percorsi della transumanza<sup>91</sup>, un pedaggio del quale ignoriamo l'ammontare ma che sembra costituire una discreta fonte di entrate<sup>92</sup>; inoltre, nel caso che il bestiame transumante «*ultra tres dies morntur in comitatu ad pasturandum*», i proprietari dovranno pagare ogni giorno «*pro erbatico*» 40 soldi ogni *centinarium* di pecore, 12 denari per ogni porco e 5 soldi per ciascun bue – per evitare sconfinamenti, le stesse somme vengono richieste per il bestiame dei «*vicini de confinibus*» a partire dal primo giorno di permanenza nel contado<sup>93</sup>.

Le terre lavorative (e in alcuni casi, soprattutto fino alla seconda metà del XIII secolo, anche boschi e incolti) sono sottratte al libero godimento, soggetto al più ad una tassa, da parte della collettività. Tre sono i tipi di concessione più frequenti. Vi è in primo luogo la semplice vendita di un bene, effettuata di solito in favore di un creditore del comune e col patto di poterlo riacquistare allo stesso prezzo: ci sono pervenuti soltanto due contratti di questo tipo, ma per il genere di negozio è difficile che documenti simili entrino a far parte dell'archivio comunale<sup>94</sup>. Vi è poi l'affitto complessivo di tutte le *comunalia*, o meglio dei redditi il comune ne trae. Nel 1256, ad esempio, per acquistare il castello di Cetona Orvieto concede al venditore «*tot de comunaliis comunis usque ad septem annos que valent et extimate sunt MMM libras*»<sup>95</sup>.

Anche questo tipo di cessione, indubbiamente onerosa per il comune e praticata solo in caso di forte necessità, risulta comunque praticata raramente. Di solito, infatti, il comune si limita ad affittare, per la durata di uno o spesso più anni, questa o quella *comunalia*, od anche solo parte di essa. Le concessioni, abbastanza numerose, riguardano tanto superfici

<sup>90</sup> *Ibidem*.

<sup>91</sup> J.-Cl. MAIRE VIGUEUR, *Les pâturages de l'Église et la douane du bétail dans la province du Patrimoine (XIV<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles)*, Roma, 1981, p. 130.

<sup>92</sup> AO, *Riformagioni*, n. 110, cc. 49v-50r, a. 1337.

<sup>93</sup> AO, *Riformagioni*, n. 137, c. 100r-v, a. 1350.

<sup>94</sup> CD, p. 179, n. 274, a. 1247 e p. 227-228, n. 369, a. 1260 (ai quali può forse venire aggiunta – non risulta chiaro se si tratta di un'alienazione perpetua o di una locazione – l'*emptio comunaliarum* di Ficulle, Carnaiola e Fabro menzionata in un atto del 1259: CD, p. 225, n. 360).

<sup>95</sup> AO, n. 871, «Savello II» o «De Bustolis», c. 39v (registro in CD, p. 210, n. 360).



incolte (*silve* o *maclona*), quanto, in misura nettamente maggiore, superfici seminate. Queste ultime possono essere ricavate dall'affittuario stesso mettendo a coltura un terreno (nel 1247, ad esempio, si vende per 100 soldi il diritto di «*facere laborare usque ad sex raseria sementis*» un terreno del comune ricevendo i frutti «*unius estatis*»)<sup>96</sup>, ma più frequentemente la concessione riguarda seminativi già coltivati da *laboratores*, i cui *iura* l'affittuario si impegna a rispettare. Infatti, per quanto i documenti siano piuttosto oscuri su questo punto, sembra che solo talvolta la coltivazione di questi terreni venga affidata interamente all'iniziativa dell'affittuario; più spesso egli ottiene soltanto il diritto di controllare i lavori e di riscuotere la parte del prodotto spettante al comune. Gli affittuari (*emptores*) di Monte Rufeno, ad esempio, possono esigere dai seminativi creati sui margini della *silva* ad opera di alcuni abitanti di Orvieto e di Acquapendente soltanto il *terraticum*<sup>97</sup>: e del resto in alcuni casi (come per le comunanze di Quatrabia, Cerreto e Ripeseno, poste nel settore occidentale e sudoccidentale del contado) l'affittuario ottiene in concessione non i terreni, ma solo i canoni in cereali che spettano al comune (*bladarie*)<sup>98</sup>. Il documento più indicativo in proposito è tuttavia un atto del gennaio del 1247 col quale il sindaco del comune concede per due anni le comunanze poste nei territori di Ficulle, Carnaiola e Fabro a quattro cittadini, in ricompensa di un mutuo di 258 lire maggiorate di un interesse di 25 lire all'anno. I concessionari ottengono il diritto di potere lasciare sei uomini a custodia dei campi anche in caso di guerra e di prolungare in proporzione la locazione se non sarà possibile effettuare il raccolto. Il comune ordina poi che nessuno lavori le terre o ne estragga *bladum* senza licenza dei concessionari, ma – clausola estremamente significativa – a costoro è fatto obbligo di rispettare lo «*ius laboratorum omnium comunagliarum*» così come è registrato, a quanto sembra, «*in libris*»<sup>99</sup>.

Nel corso del periodo qui esaminato, l'atteggiamento dell'apparato comunale nei riguardi della conduzione e della valorizzazione delle comunanze subisce un profondo mutamento. Alla fine del Duecento e durante tutto il secolo successivo, il comune appare francamente restio ad alienare,

<sup>96</sup> AO, n. 870, «Savello I», c. 37r (documento non incluso nel CD).

<sup>97</sup> CD, p. 47-48, n. 68, a. 1198 e *Regesto*, p. 119, n. 154.

<sup>98</sup> AO, n. 871, «Savello II» o «De Bustolis», c. 7v, a. 1207 (il regesto di CD, p. 55-56, n. 79, è in più passi errato: vi si legge ad es. «*blandaries*» anziché «*bladarias*» e l'ammontare del credito dell'affittuario nei confronti del comune è indicato in 1140 lire anziché in 1400).

<sup>99</sup> AO, n. 865, «Titolario A», c. 92r-v (regesto in CD, p. 173-174, n. 264).

temporaneamente o definitivamente, le proprie proprietà. Quando si decide a contrarre dei prestiti, il consiglio si preoccupa di stabilire che come garanzia non vadano impegnate le comunanze, ma soltanto le gabelle (a. 1295)<sup>100</sup>; l'affitto dei beni comuni non figura nell'elenco degli « introitus et redditus comunis qui consueverunt vendi » (inizi XIV secolo)<sup>101</sup>, ed in effetti nei registri delle riformagioni esaminati non ho trovato traccia di concessioni o di affitti<sup>102</sup>; alcune norme relative allo sfruttamento dei boschi comunali implicano necessariamente, come si è visto, che questi non siano concessi ad appaltatori (a. 1327; a. 1350)<sup>103</sup>; nel 1353 lo statuto (il primo conservato integralmente) vieta al vicario di affittare i *bona comunis* senza il consenso del consiglio, e limita in ogni caso la durata delle concessioni ad un massimo di un anno<sup>104</sup>; e si potrebbero citare altre prove del desiderio di conservare alla collettività il godimento delle proprietà comunali. Viceversa la gestione delle comunanze testimoniata dai documenti della prima metà del XIII secolo lascia ampio spazio all'affitto pluriennale o, anche, alla alienazione definitiva: tutti i casi di vendita o di affitto di beni del comune citati nelle pagine precedenti sono infatti anteriori al 1260.

Il mutare dell'atteggiamento verso la gestione dei beni comuni e il progressivo diminuire delle concessioni ad affittuari è, ben'inteso, un processo mai completo e difficilmente databile (sporadiche concessioni risalgono anche all'ultimo terzo del XIII secolo)<sup>105</sup>. Tuttavia sembra possibile affermare che il punto di svolta si colloca nel sesto decennio del XIII secolo.

Ad Orvieto come in molte altre città dell'Italia centrale è questa l'epoca della definitiva affermazione politica degli organi popolari. Nel 1251 la città si dà il primo capitano del popolo straniero attestato in tutta l'Umbria; nel contempo i due consigli comunali si trasformano in un consiglio

<sup>100</sup> È quanto testimonia il più antico registro di riformagioni oggi conservato (AO, *Riformagioni*, n. 69, a. 1295), dove le deliberazioni riguardanti mutui sono molto numerose. Va tuttavia segnalato che nel registro successivo, del 1297, in un caso il consiglio stabilisce che la restituzione di un prestito vada effettuata « tam de gabella colligenda quam de comunaliis vendendis » (AO, *Riformagioni*, n. 70, c. 29r).

<sup>101</sup> *Regesto*, p. 118, n. 152.

<sup>102</sup> Fanno tuttavia eccezione le comunanze di *Fracta Arlene*, che nel 1298 risultano concesse ad *emptores* (AO, *Riformagioni*, cc. 37v-38r): del resto fra tutte le comunanze quelle di *Fracta Arlene* sono le sole che anche fonti diverse dalle riformagioni attestano concesse in locazione (v. sotto, nota 105).

<sup>103</sup> V. sopra, note 87-93 e testo corrispondente.

<sup>104</sup> AO, *Statuti*, n. 29, cc. 8v-9r.

<sup>105</sup> *Regesto*, p. 116, n. 137, a. 1287 (*Fracta Arlene*).

del popolo, e il predominio dei *populares* nelle istituzioni è assicurato anche dalle particolari prerogative di cui godono i rappresentanti delle Arti<sup>106</sup>. Anche se in parte le cause del nuovo atteggiamento verso le *comunali* vanno forse ricercate nella maggiore pressione esercitata sugli incolti comunitativi da una popolazione in forte crescita e dallo sviluppo dell'allevamento, viene però spontaneo porre in connessione la nuova politica riguardo al patrimonio comunale con l'ascesa al potere del popolo. Sappiamo del resto che in altre città dell'Italia centrale il problema dello sfruttamento dei beni comunali è al centro di innumerevoli conflitti politici e causa costante di contrasti fra le frazioni della popolazione qualificate prima come *milites* e *pedites*, poi come *nobiles* e *populares*<sup>107</sup>. I *milites* rivendicano «l'usufrutto privilegiato, o addirittura esclusivo, di larghe fette della proprietà comunale in compenso delle prestazioni militari da loro fornite alla collettività»<sup>108</sup>.

Indizi di una simile pretesa non mancano nemmeno nella documentazione orvietana. La maggior parte dei superstiti contratti di cessione delle *comunali* sono stipulati in favore di creditori del comune, e nei casi in cui viene specificato l'origine dell'indebitamento della città constatiamo in genere che si tratta di episodi bellici ai quali i creditori hanno preso parte. Ad esempio nel 1239 Gottifredo de' Prefetti ottiene in concessione non meglio specificate «terre de comunaliis» in ricompensa delle spese da lui sostenute l'anno precedente per la guerra contro Todi e per i danni subiti dall'esercito cittadino<sup>109</sup>, mentre un documento del 1207 attesta la concessione di molte entrate del comune, fra le quali figurano pure «afficta, pensiones et bladarie» delle comunanze, a creditori del comune «pro facto et exercitu Lugnani» e per altre spese derivanti dalla guerra fra Siena e Firenze, alla quale Orvieto partecipa in qualità di alleata della prima<sup>110</sup>.

I regimi popolari, oltre che a tentare di contenere le pretese dei *militi* sulle proprietà comunali, si sforzano di recuperarle, delimitarle e proteggerle dalle occupazioni. Questa è appunto la ragione per la quale venne compilato il registro del 1244 sul quale ci siamo a lungo soffermati: ed

<sup>106</sup> WALEY, *Mediaeval Orvieto*, cit., p. 65-68 e J.-Cl. MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio*, in *Storia d'Italia*, vol. VII, 2, p. 321-606, Torino, 1987, a p. 476-478.

<sup>107</sup> MAIRE VIGUEUR, *Comuni*, cit., p. 332-338.

<sup>108</sup> J.-Cl. MAIRE VIGUEUR, *Il comune «popolare»*, in *Società e istituzioni nell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, Atti del congresso del 6-9 novembre 1985, in corso di stampa.

<sup>109</sup> CD, p. 169, n. 242.

<sup>110</sup> AO, n. 871, «Savello II» o «De Bustolis», c. 7v.

è emblematico del nuovo interesse con cui i regimi popolari guardano alle comunanze il constatare che ad Orvieto la più antica attestazione di *rectores populi* e del *constitutum vel carta populi* compaia proprio, in tutta l'abbondante documentazione superstite, in questo lungo elenco di confini delle proprietà comunali.

Sandro CAROCCI

## APPENDICE

Sezione d'Archivio di Stato di Orvieto, Istrumentarii, *Comunalia Communis*, reg. 874, c. 1r, a. 1244.

Originale deperdito. Copia del notaio Bartolomeo Bonomi eseguita nel 1257 dall'originale scritto *in quodam libro manu Stabilis Recovarantie olim notarii*.

(+) In nomine Domini amen. Anno eiusdem millesimo ducentesimo quadragésimo quarto, indictione secunda, tempore domini Innocentii pape quarti et domini Frederici secundi Romanorum imperatoris regnantis nec non et tempore potestarie et regiminis nobilis viri domini Iacobi de Ponte Romanorum proconsulis<sup>1</sup> et Dei gratia Urbisveteris potestatis et suorum iudicum dominorum Pallone et Romani et Sinibaldi biterbiensis.

Comunalia comunis Urbisveteris vise, recuperate et terminate per dictum potestatem et sui dominatus et tempore cum hominibus et personis inferius declaratis et infrascriptis. Quas comunalias tenebatur invenire, videre et recuperare personaliter iuxta tenorem capituli constituti et carte populi civitatis iam dicte<sup>2</sup>. Tenor cuius capituli talis est.

Statuimus quod potestas vel consules teneantur infra tres menses a principio sui dominatus invenire, videre et recuperare personaliter bona fide sine fraude omnes comunalias nostre civitatis que pro comunitate [. . .]ate terminate et diffinite fuerunt tempore Rainutii Filippi et consulatus Rusticelli Ildebandini, Henrici Bartholomei<sup>3</sup> et sociorum, silicet castrum Montis Rofeni et eius tenutam usque ad flumen Palee et usque ad tenutam Riprage, tenutam Quirilis, Campum Veterum, Monte Leporinu, Roiolos, Pla[num] de Scalellis et Vallis Topani, Campu Mo[r]um,

<sup>1</sup> Cfr. PARDI, *Serie dei supremi magistrati*, cit., p. 371.

<sup>2</sup> È questa la più antica menzione, sfuggita al Waley (*op. cit.*, p. 66), della Carta del Popolo.

<sup>3</sup> Il solo di questi personaggi menzionato nella documentazione anteriore al giugno del 1244 (data di compilazione dell'inventario) è Enrico di Bartolomeo, che nel 1241 è console (CD, p. 170, n. 256).

Prat[. . .], Fractam Arleni, castrum Montis Iovis de Alfina cum sua tenuta, Valle Lançolam, Costam Pretacçi, Cerretum, Sogletam, Piellam, Mocçetam, Lamam Ontan[. . .], Podium Çaffi, Pinçarellam et comunalias Ficullis et eius districtus, Carraiole et eius districtus, et Frac[ta]m Carraiole et eius districtus, et Fabri et eius districtus<sup>4</sup> et omnes et singulas ubicumque sunt et inveniri possunt a ripis Alfine supra usque ad castrum Gradulis et usque ad Lateram et ad castrum Griptorum et usque ad castrum Lubriani; item per vallem Palee a flumine Tiberis usque ad Alleronam; item per Vallem Cluonam per vallem Clanis<sup>5</sup> a flumine Palee usque ad tenutam Scetone<sup>6</sup> et infra civitatem. Et ubicumque terminate et diffinite non sunt teneantur potestas vel consules eas facere terminari et diffiniri bonis et grossis terminis altis V pedum, bene muratis lapidibus cum bona calcina et sine f[rau]de; quam terminationem diffinitionem facere teneantur usque ad [. . . . .] kalendas iunii, et si aliquis ex predictis [terminis] remotus fuerit vel dissipatus, potestas vel consules cogant illos, qui suas habent possessiones a [comunaliis] per illos terminos diffinitas, ad reficiendum terminum dissipatum eorum expensibus, sicut fuit melius. Et si probatum fuerit coram potestate vel suis iudicibus quod aliqua specialis persona illum terminum dissipasset, puniatur in XXV libris et in refectioe termini; quam penam si solvere non poterit, moretur triduo in catena et postmodum fustigetur per civitatem. Similiter recuperare et invenire et manutene teneantur omnes comunalias inventas per nuntios imperatoris per Vallem Lacus et alibi per nostrum districtum dum modo terra cogatur et cogi possit per civitatem non obstante hiis<sup>a</sup> sententia vel diffinitione aliqua.

<sup>a</sup> Così forse per de hiis.

<sup>4</sup> Do la collocazione soltanto delle località delle quali non ho parlato nelle pagine precedenti. *Tenuta Riprage* : da identificare con la *tenuta Liprage*, l'attuale Lepraia, circa 6 km a nord-ovest di Alleronia (CARPENTIER, *Orvieto*, cit., p. 285 e 286, nota 408). *Campum Veterum* : è il *Campum Vetrum* menzionato nell'inventario (v. sopra, nota 39). *Pla[num] de Scalellis* : non identificato, ma vicino alla *Vallis Topani*, che risulta coerente al *Campum Vetrum* (*Comunalie*, c. 6r). *Cerretum* : si tratta del «Cerreto Vallis Laczoli» menzionato in una nota marginale dell'inventario e non distante da *Costa Pretacçi* (*Comunalie*, c. 6r-v; cfr. sopra nota 40). *Podium Çaffi* : non identificato.

<sup>5</sup> A quanto sembra, la *Vallis Cluona* non è altro che la valle del Chiani: il *pratum Vallis Clavone* (o *Cluone*) menzionato più oltre nell'inventario confina infatti col fiume Chiani (*Comunalie*, c. 4v).

<sup>6</sup> Cetona, 8 km ad ovest di Città della Pieve.